

COMUNE DI SALA CONSILINA

(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-
ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine)

Approvato dalla Commissione permanente regolamenti in data 27/12/2017

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.... del.....

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità**
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale**
- Art. 3 Definizioni**
- Art. 4 Istituzione della De.C.O.**
- Art. 5 Istituzione**
- Art. 6 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**
- Art. 7 Logo De.C.O.**
- Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali**
- Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali**
- Art. 10 Commissione comunale per la De.C.O.**
- Art. 11 Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo**
- Art. 12 Controlli e sanzioni**
- Art. 13 Struttura organizzativa competente**
- Art. 14 Iniziative comunali**
- Art. 15 Le tantele e le garanzie**
- Art. 16 Attività di coordinamento**
- Art. 17 Rinvio alle norme statali e regionali**
- Art. 18 Norme finali**

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Sala Consilina.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Sala Consilina rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Inoltre l'Amministrazione valorizza anche le elaborazioni gastronomiche realizzate con l'utilizzo di prodotti De.C.O.. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su esso si generano, il Comune di Sala Consilina, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio salese.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione comunale di Origine").

Art. 2

Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a. dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
 - b. dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per i loro significato culturale e tradizionale

- siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c. dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d. della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e. del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative e riaborazioni che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del territorio di Sala Consilina.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a. conservare nel tempo i prodotti tipici che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i saperi legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Origine in Sala Consilina".
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Sala Consilina. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 Istituzione

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Sala Consilina che ottengono la De.C.O..
 2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
 3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a. i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - b. le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - c. gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
 4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - a. carni fresche di qualsiasi specie animale e le loro preparazioni;
 - b. salse e condimenti;
 - c. formaggi e altri prodotti derivanti dal latte;
 - d. prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - e. paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscetteria, della pasticceria, della confecceria e della gelateria;
 - f. preparazioni di prodotti ittici di acqua dolce;
 - g. prodotti di origine animale;
 - h. piatti tradizionali della cucina salense;
 - i. bevande analcoliche, alcoliche, liquori.
 5. L'elencoazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esauritivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
 6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché le cooperative, gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inherente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Sala Consilina, anche se non vi hanno la sede legale.
 7. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
 8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
 9. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
 10. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un apposito albo di cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - a. dei prodotti De.C.O.;
 - b. dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;

- c. di altri prodotti tipici locali;
 - d. di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando le manifestazioni sia comunque radicate sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
 4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
 5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
 6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione alla valutazione dei relativi requisiti.
 7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
 8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7
Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

Art. 8
Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Sala Consilina ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi della normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nei disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 9

Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - a. il nome del prodotto;
 - b. l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Sala Consilina) debitamente certificata ai fini della salubrità e compatibilità ambientale e quantitativa;
 - c. le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - d. i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - e. la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.10.
4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione dovrà effettuare sopralluoghi ai siti di coltivazione, ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari ed un disciplinare di produzione con relativa tracciabilità del prodotto.
6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative e/o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.C.O. di cui allegato C).
8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile del Servizio.
9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un topomimo.

10. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa, fatto salvo le tariffe a titolo di spese di istruttoria e diritti che la Giunta è autorizzata a deliberare. Gli intiotti derivanti devono essere destinati ad attività connesse allo sviluppo e promozione del settore agricolo.
11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 10

Commissione comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della DE.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco o suo delegato. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, commerciale, operatori e rappresentanti delle associazioni di categoria operanti sul territorio.
2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:
 - PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
 - MEMBRI: quattro tecnici o esperti di cui due segnalati dalla minoranza.
3. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agroalimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 11

Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).
4. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vетusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

7. Il Comune di Sala Consilina, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
8. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.
9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Art. 12

Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Sala Consilina a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c. la perdita dei requisiti richiesti;
 - d. l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f. frode alimentare.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo inecepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O..
6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato il contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni
7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 13

Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa comunale competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è inserita nell'Area Affari Generali.
2. Il Responsabile della struttura organizzativa di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento; sentita la Commissione comunale per la De.C.O., la Giunta Comunale nomina, tra le aziende già iscritte nel registro pubblico per i prodotti agro-alimentare del territorio di Sala Consilina, le aziende agricole produttrici di semi antichi oggetto del marchio De.C.O.

3. La struttura organizzativa comunale competente, su richiesta della Giunta e della Commissione comunale per la De.C.O., previo bando pubblico, potrà stabilire accordi pluriennali con laboratori di provata esperienza operanti nel settore agro-alimentare, per la conservazione, il risanamento e la certificazione delle sementi De.C.O., nonché con aziende vivaistiche accreditate presso la Regione Campania, per la coltivazione delle sementi De.C.O. e per la produzione di piantine.

Art. 14

Initiative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 15

Le tutelle e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16

Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni pubbliche e private che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 17

Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 18

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione, per la durata di 15 giorni, all'Albo Pretorio on-line del Comune.

LOGO De.C.O.



**Allegato B: (fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi
dalle imprese produttrici)**

Al Sig. Sindaco
del Comune di Sala Consilina
84036 SALA CONSILINA (SA)

OGGETTO: Segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a
e residente in _____ codice fiscale _____
Via _____ nella qualità di _____

S E G N A L A

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione _____

luogo di lavorazione _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:

(allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art.10 del Regolamento: scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Data,

Firma

Allegato C: (fac-simile di domanda da compilare in carta semplice)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Sala Consilina
84036 SALA CONSILINA (SA)

OGGETTO: Richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a
Via _____ e residente in _____ codice fiscale
nella qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta _____

avente la qualifica di:

- imprenditore agricolo artigiano commerciante al dettaglio
 - esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
 - altro
- con sede in _____ Via _____
P.Iva _____
- premesso:
- che la propria ditta produce il prodotto _____

che il suddetto prodotto
 è già iscritto nel registro comunale De.C.O.
 per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Sala Consilina, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine,

C H I E D E

- di essere iscritto nel registro comunale De.C.O. per il suddetto prodotto
- l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;

che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);


- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Allega i seguenti documenti:

- Scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.)
- Altro (*allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento: fotografie, materiale storico, ecc.*)

Data, _____

Firma




COMUNE DI SALA CONSILINA


Via Giuseppe Mezzacapo 44
84036 SALA CONSILINA (Salerno)
0975.525211 0975.525268
Partita I.V.A./Codice Fiscale 00502010655
@ procotollo.salaconsilina@asmepec.it Sito web: www.salaconsilina.gov.it

Registro "De.C.O"

Registro Ufficiale dei Prodotti De.C.O. del Comune di Sala Consilina

Pagina 1

<p><u>(FACSIMILE)</u></p>  <p>1</p>	<p>N. 1 Data: 27/09/2012 Delibera di Giunta Comunale n. 42/2012 Prodotto: Broccolo di rapa dei giardini di Sala</p> <p><u>(FACSIMILE)</u></p>  <p>2</p>
--	--



COMUNE DI SALA CONSILINA

Via Giuseppe Mezzacapo 44
84036 SALA CONSILINA (Salerno)
 0975.525211 0975.525268
Partita I.V.A./Codice Fiscale 00502010655
@ procotollo.salaconsilina@asmepec.it Sito web: www.salaconsilina.gov.it

Registro "De.C.O"

Registro Ufficiale dei Prodotti De.C.O. del Comune di Sala Consilina

Pagina | 2

(FACSIMILE)

N. 3 Data: 28/07/2016
Delibera di Giunta Comunale n. 120/2016
Prodotto: Pomodoro antico
dei giardini di Sala



3



4

FACSIMILE

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PRODOTTO

BROCCOLO DI RAPA

Denominazione:

Broccolo di rapa dei giardini di Sala

Sinonimi:

Cima di rapa, broccolo maggiali

Territorio interessato alla produzione:

Orti di Sala Consilina

Descrizione del prodotto:

I grappoli floreali colti in infiorescenza hanno un colore verde intenso con una pezzatura medio grande. Il loro aspetto tipico dei fiori con lo stelo allungato li caratterizza e li identifica.

Metodiche di lavorazione:

Nei mesi di raccolta dall'inizio di settembre a tutto maggio, i fiori di rapa destinati alla vendita vengono rapidamente lavorati e composti a fascetti con le fogli piegate all'indietro e legati con giunchi o salici.

FACSIMILE

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PRODOTTO

CIPOLLA BIANCA DI MAGGIO

Denominazione:

Cipolla maggiaiola

Sinonimi:

Cipolla di primavera, cipolla di maggio,
cipolla bianca

Territorio interessato alla produzione:

Orti di Sala Consilina

Descrizione del prodotto:

La cipolla maggiaiola dei giardini di Sala si raccoglie tenera a maggio e il suo bianco perlatto del bulbo la rende immediatamente riconoscibile. Ha pezzatura medio-piccola. Quando si raccoglie in estate il bulbo si presenta più tondo, di media grandezza senza per niente perdere il bianco perlato che le caratterizza.

Metodiche di lavorazione:

A maggio quando si raccoglie per la vendita, le cipolle si legano a mazzetti con il salice le code dopo averle piegate su se stesse per rendere maggiormente evidente la tenera freschezza del bulbo perlato. Lasciata nel terreno si raccoglie in estate e si conserva per i mesi autunnali.

FACSIMILE

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PRODOTTO

POMODORO ANTICO DEI GIARDINI DI SALA

Denominazione: Pomodoro antico dei giardini di Sala

Sinonimi:

Pomodoro S. Marzano antico degli Orti di Sala, pomodoro rosso degli Orti di Sala

Territorio interessato alla produzione:

Descrizione del prodotto:

Il pomodoro antico coltivato nei giardini di Sala è un ecotipo locale sicuramente appartenente alla storica famiglia dei pomodori S. Marzano. Quando è matura è di pezzatura medio-grossa e mostra l'accento di due gobbe che si allungano da un'estremità all'altra del frutto. Ha un colore omogeneo rosso intenso.

Metodiche di lavorazione:

E' un pomodoro molto polposo, da esso si ricava una passata abbondante, densa e particolarmente profumata. Dal sugo denso, asciugato al sole, si ricava un eccellente concentrato che viene conservato, coperto d'olio, nei vasetti di creta smaltati. I pomodori più maturi, vengono aperti e seccati al sole di settembre e conservati nei vasetti conditi con olio, aglio, origano e peperoncino.